

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3474 del 09/07/2021
Oggetto	CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO INDUSTRIALE E IGIENICO ED ASSIMILATI IN LOCALITA' PICCHETTO IN COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO (PC). DITTA: LAMERI S.P.A. PRATICA: PC16A0018.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3489 del 05/07/2021
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno nove LUGLIO 2021 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

## LA DIRIGENTE

### VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

### PREMESSO CHE:

- la Società Lameri s.p.a., c.f. 00054080197, ha presentato istanza, ai sensi degli artt. 6 e 16 del r.r. 41/2001, assunta al prot. n. PG.2016.73699 del 08/02/2016, di autorizzazione alla

perforazione e contestualmente di concessione di derivazione di acque sotterranee in comune di Castelvetro Piacentino (PC), in località Picchetto, ad uso industriale (alimentazione centrale termica) ed igienico ed assimilati (irrigazione aree verdi aziendali ed antincendio), mediante n. 2 pozzi da perforare su terreno di proprietà della Società richiedente, catastalmente individuato al C.T. di detto Comune al foglio n. 11, mappale 671 (ex. 616) (cod. pratica PC16A0018);

- con Determinazione n. DET-AMB-2017-520 del 03/02/2017 è stata rilasciata, ai sensi dell'art. 16 del r.r. 41/2001, l'autorizzazione alla perforazione di n. 2 pozzi per l'esercizio della derivazione;

**ACCERTATO** che, con nota assunta al prot. n. PGPC/2017/9325 del 31/07/2017, la richiedente ha trasmesso la relazione completa di fine lavori di perforazione corredata dalla dichiarazione integrativa d'asserazione dell'osservanza delle disposizioni di autorizzazione a firma del tecnico incaricato Dott. Geol. Pier Luigi Dallari, da cui risultano, per entrambi i pozzi, le seguenti caratteristiche:

- profondità di m 65,00 dal piano campagna;
- diametro della colonna in PVC di mm 250;
- tratto filtrante posto alla profondità compresa tra m 50,00 e m 60,00 dal piano di campagna;
- portata di esercizio di 6,70 l/s;
- equipaggiamento con elettropompa sommersa di potenza di 11 kW;

**DATO ATTO** che:

- la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione ordinaria di cui agli artt. 5 e seguenti, r.r. 41/2001;
- si è provveduto a pubblicare la predetta domanda sul BURERT n. 192 del 29/06/2016 senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;

**CONSIDERATO** che:

- il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell’Autorità di Bacino, ai sensi dell’art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. “Direttiva Derivazioni” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l’espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell’equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “Metodo Era”, definiti dalla medesima direttiva;
- in base alla valutazione ex ante condotta col “metodo Era”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;

**PRESO ATTO** del parere espresso dai seguenti enti:

- Provincia di Piacenza (prot. n. 6703 del 27/06/2016);
- Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti (ATERSIR) (prot. n. 9942 del 19/09/2016);

**ACCERTATO** che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l’anno 2021;
- ha versato in data 27/05/2021 la somma pari a 2.113,24 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale;

**RITENUTO**, sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. pratica PC16A0018;

**DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Società Lameri s.p.a., c.f. 00054080197, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, cod. pratica PC16A0018, come di seguito descritta:
  - prelievo da esercitarsi mediante n. 2 pozzi aventi profondità di m 65,00;

- ubicazione del prelievo: comune di Castelvetro Piacentino (PC), località Picchetto, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. 11, mapp. 671; coordinate UTM RER: Pozzo 1: x: 577.991; y: 992.780; Pozzo 2: x: 577.982; y: 992.793;
  - destinazione della risorsa ad uso industriale (alimentazione centrale termica) ed igienico ed assimilati (irrigazione aree verdi aziendali ed antincendio);
  - portata massima di esercizio pari a l/s 6,70;
  - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 30.000 (di cui circa mc/annui 24.120 per l'uso alimentazione centrale termica, mc/annui 5.300 per uso irrigazione area verde, mc/annui 580 per uso antincendio);
2. di rilasciare la concessione fino al 31 dicembre 2030;
  3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 02/07/2021;
  4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2021 in 2.113,24 euro;
  5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 2.113,24 euro;
  6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
  7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
  8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
  9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
  10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
  11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità

giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

*Donatella Eleonora Bandoli*

*ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE*

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata alla Società Lameri s.p.a., c.f. 00054080197 (cod. pratica PC16A0018).

**ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. Le opere di presa sono costituite da n. 2 pozzi aventi profondità di m 65,00, con tubazioni di rivestimento in PVC del diametro interno di mm 250, ciascuno equipaggiato con n. 1 elettropompa sommersa della potenza di kW 11 e dotato di pareti filtranti alla profondità compresa tra m 50,00 e m 60,00 dal piano di campagna.
2. Le opere di presa sono site in comune di Castelvetro Piacentino (PC), località Picchetto, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. 11, mapp. 671; coordinate UTM RER: Pozzo 1: x: 577.991; y: 992.780; Pozzo 2: x: 577.982; y: 992.793.

**ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale (alimentazione centrale termica) ed igienico ed assimilati (irrigazione aree verdi aziendali ed antincendio).
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 6,70 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 30.000 (di cui circa mc/annui 24.120 per l'uso alimentazione centrale termica, mc/annui 5.300 per uso irrigazione area verde, mc/annui 580 per uso antincendio).
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno, in particolare:
  - per l'uso alimentazione centrale termica durante tutto l'anno, nei giorni lavorativi, per circa 4 ore al giorno, per un totale di giorni stimato pari a 250 giorni all'anno;
  - per l'uso irrigazione aree verdi durante i mesi estivi più siccitosi (da giugno a settembre) per circa 2 ore al giorno per un totale di giorni stimato pari a 110 giorni all'anno;
  - per l'uso antincendio esclusivamente nei momenti di emergenza o durante le periodiche prove di collaudo (stimata una prova ogni 15 giorni).

4. I due pozzi funzionano alternativamente per garantire l'approvvigionamento idrico anche in caso di guasto di uno dei due; è presente una vasca antincendio costituita da un silos cilindrico fuori terra della capienza di circa 700 mc.
5. Il prelievo avviene dal corpo idrico Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore, cod. 0630ER-DQ2-PPCS.

#### **ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2021 è pari a 2.113,24 euro.
2. Il pagamento del canone deve avvenire entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

#### **ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 2.113,24 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

#### **ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2030.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del

relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA**

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione

dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

#### **ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ**

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**